

n. 55/2025 R. G. Ing. Det.

CORTE DI APPELLO DI BARI

sezione II penale

udienza 10 settembre 2026

memoria e richiesta di essere sentito personalmente dell'istante
art. 127 c.p.p.

ABSTRACT

La presente memoria muove da un punto essenziale: il giudizio ex art. 314 c.p.p. non richiede di stabilire se, al momento dell'applicazione delle misure, l'autorità giudiziaria disponesse di elementi idonei a suscitare sospetto, ma se l'istante abbia dato o concorso a dare causa alla custodia con dolo o colpa grave. Occorre quindi individuare una specifica condotta macroscopicamente imprudente, valutarne la prevedibilità ex ante e dimostrarne il rapporto causale con la falsa apparenza dei reati che determinarono gli arresti domiciliari. È precisamente questo passaggio che manca nella difesa erariale, la quale utilizza formule quali «commistione», «asimmetria di potere», «condotta abnorme», «disvalore» e «allarme istituzionale», senza individuare quale comportamento concreto dell'istante abbia causalmente prodotto l'apparenza di maltrattamenti, violenza privata o estorsione.

Gli atti mostrano invece, in primo luogo, la natura dei proscioglimenti: tutti con la formula più ampia, tutti senza giungere a dibattimento, alcuni financo ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; in secondo luogo, un quadro documentale di relazioni liberamente vissute, di intenso coinvolgimento affettivo, di gelosia delle borsiste, incompatibile con una rappresentazione di coercizione e di strumentalizzazione del contratto; in terzo luogo, una condotta processuale dell'istante costantemente collaborativa, fatta di memorie, documenti e dichiarazioni ampie e convergenti.

Neppure la sanzione disciplinare, peraltro non definitiva, può colmare il vuoto. L'argomentazione erariale procede infatti attraverso quattro salti logici e un'inversione: dall'asimmetria di posizione e dalla compresenza di rapporti professionali e personali inferisce lo sfruttamento dell'altrui autonomia senza dimostrarne la coartazione; dal giudizio assiologico così costruito passa all'illecito disciplinare; dall'illecito disciplinare alla colpa grave ex art. 314 c.p.p.; da questa, infine, alla causalità rispetto alla custodia, senza individuare la specifica condotta che avrebbe creato la falsa apparenza dei reati cautelari. A ciò si aggiunge l'inversione finale: è l'accertamento penale che, per la coincidenza del nucleo fattuale e la pregiudizialità operante in materia disciplinare, incide sul giudizio disciplinare, non il contrario.

* * * * *

Premessa

Il fascicolo è ampio, ma il tema del giudizio è circoscritto. Gli arresti domiciliari hanno inciso due volte sulla libertà dell'istante e sono stati accompagnati da un'esposizione mediatica eccezionale; parallelamente, le accuse si sono progressivamente dissolte davanti ad autorità giudiziarie diverse,

senza mai giungere a dibattimento. In questa sede non occorre ripercorrere ogni episodio, ma isolare ciò che l'art. 314 c.p.p. rende decisivo: l'esistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante causalmente efficiente rispetto alla custodia.

Controparte tende invece a riportare il giudizio sulle relazioni private, sul contratto, sulla rivista e sul metodo didattico. Ma il parametro non è la conformità della persona o delle sue scelte a un modello sociale: la domanda è una sola, e resta senza risposta nella memoria erariale: quale specifica condotta, connotata da dolo o colpa grave, avrebbe causato la falsa apparenza dei reati per i quali fu limitata la libertà personale?

1. Il procedimento e il dato da non smarrire

La vicenda nasce in un clima già fortemente orientato. Il 18 dicembre 2017 l'edizione serale del telegiornale diretto da Enrico Mentana aprì con la notizia dell'indagine per estorsione presso la Procura di Bari, utilizzando nei confronti dell'istante un'espressione infamante destinata a fissarne l'immagine pubblica prima degli accertamenti giudiziari. Seguirono il clamore, il procedimento disciplinare e le ordinanze cautelari; poi, progressivamente, gli esiti penali favorevoli.

Quel dato iniziale non è richiamato per trasferire in questa sede una polemica mediatica, ma perché consente di distinguere il fatto dalla sua rappresentazione. La persona fu assorbita dall'accusa prima che l'accusa fosse verificata; il procedimento si sviluppò dentro una narrazione pubblica già formata. Proprio per questo gli esiti successivi assumono un rilievo particolare: non una singola decisione favorevole, ma una sequenza di pronunce provenienti da autorità diverse ha escluso la tenuta delle ipotesi che avevano alimentato quella rappresentazione. Il giudizio di riparazione deve muovere da questi atti, non dalla memoria pubblica del caso.

Il dato da non smarrire è la convergenza di tali esiti. Non si tratta di una decisione isolata, ma di procedimenti celebrati davanti ad autorità diverse, tutti conclusi senza consolidare l'impianto accusatorio. La custodia vi è stata; l'accusa non ha retto neppure fino al dibattimento. Il giudizio odierno deve quindi verificare non se, in origine, un sospetto fosse stato formulato, ma se l'istante abbia causato la propria custodia con dolo o colpa grave.

2. Il falso argomento dell'«oltre ogni ragionevole dubbio»

L'Avvocatura afferma che gli elementi acquisiti non sarebbero stati sufficienti a provare la responsabilità «oltre ogni ragionevole dubbio», ma avrebbero fondato la ragionevole convinzione circa la necessità della misura.

Questa proposizione contiene due errori.

Il primo è un errore retorico, ma non per questo meno pericoloso. Dire che non vi è stata condanna «oltre ogni ragionevole dubbio» significa insinuare che vi fosse una colpevolezza possibile, soltanto non abbastanza provata. Significa trasformare un proscioglimento netto in una quasi-condanna. Significa dire alla Corte: attenzione, non è stato condannato, ma qualcosa c'era. No. Questo modo di argomentare deve essere respinto. Qui non vi è stata un'assoluzione dibattimentale per insufficienza della prova, bensì la totale dissoluzione dell'impianto accusatorio, esitata in pronunce di archiviazione o non luogo a procedere con le formule più ampie, alcune rese ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. quando sarebbe stato possibile arrestarsi alla prescrizione o all'improcedibilità.

Il secondo è un errore giuridico. Il dubbio ragionevole riguarda la responsabilità penale; l'art. 314 c.p.p. riguarda la causa della custodia. Se la mera esistenza o conferma di un quadro cautelare fosse sufficiente a negare la riparazione, la disciplina sarebbe svuotata, poiché ogni misura è stata, almeno in un momento, ritenuta fondata da un giudice. La legge pone invece una causa ostativa diversa e più specifica: la condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato, causalmente efficiente rispetto alla detenzione. Pertanto il ragionamento dev'essere ribaltato: è la prosecuzione, a vario titolo, della misura cautelare a rendere l'errore più manifesto e ad aggravare il danno.

3. La causa della custodia e lo svuotamento della cornice accusatoria

Gli atti mostrano che la misura non nasce da un comportamento opaco dell'istante, ma da un percorso investigativo segnato, secondo quanto già documentato nel ricorso, dall'assenza iniziale di una notizia di reato, dal difetto dei requisiti di procedibilità e competenza, dalle irregolarità nelle iscrizioni, dalla mancata valorizzazione degli elementi favorevoli e dall'illegittimità del sequestro dei dispositivi. Proprio quel sequestro impedì di utilizzare una parte importante della documentazione difensiva, successivamente risultata decisiva.

Le anomalie indicate nel ricorso non sono, quindi, un catalogo separato rispetto al tema della riparazione. Sono rilevanti nella misura in cui mostrano dove si colloca la genesi dell'errore: nella selezione e nella lettura del materiale investigativo, non in un comportamento dell'istante diretto a creare o mantenere una falsa apparenza di reato. L'art. 358 c.p.p. impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini. Se questa funzione viene svuotata, l'accusa non si limita a sbagliare; orienta l'intero procedimento. Qui è accaduto questo: si è costruita una ipotesi accusatoria a tesi, poi si sono letti i fatti dentro quella tesi. E la posizione della giudice che ha emesso la misura (aspirante borsista bocciata) ha concorso a saldare l'impostazione unilaterale del pubblico ministero con un vaglio già orientato da parte del giudicante.

Su tale base si è formata una narrazione artefatta: il contratto come dominio, la rivista come persecuzione, le relazioni come sopraffazione, la personalità e il metodo didattico come indizi. Ma per trasformare contratto, rivista e relazioni affettive in indizi di maltrattamenti, violenza privata o estorsione occorre coercizione, minaccia e nesso causale, non una qualificazione simbolica del contesto. Ed è proprio questo nucleo fattuale che si è progressivamente svuotato.

Il meccanismo è riconoscibile: elementi neutri o comunque leciti vengono caricati di un significato ulteriore e poi utilizzati per confermarsi reciprocamente. Il contratto diventa simbolo di dominio; la rivista strumento persecutorio; le relazioni prova di sopraffazione; la personalità indizio; il metodo di insegnamento sistema criminale. Ma il processo penale non procede per simboli. Occorrono fatti tipici, e soprattutto occorre dimostrare che sia stata la condotta dell'interessato, con macroscopica imprudenza, a produrre la falsa apparenza.

L'estorsione cade già nella fase cautelare; l'originaria costruzione dei maltrattamenti viene ridimensionata; per tre delle quattro persone offese la Procura di Piacenza aveva già raccolto dichiarazioni senza formulare corrispondenti ipotesi di reato; per P. la contestazione viene ricondotta alla tentata violenza privata. Gli esiti successivi confermano che la vicenda relazionale, letta nei suoi dati concreti, non coincideva con la cornice coercitiva che aveva sorretto l'accusa.

4. La verità documentale: rapporti, contratto e rivista

La documentazione, riprodotta nei passaggi essenziali in calce alla memoria, ha un rilievo diretto ai fini dell'art. 314 c.p.p. perché mostra quale realtà fosse conoscibile e quale falsa apparenza potesse ragionevolmente essere attribuita alla condotta dell'istante. Le comunicazioni delle persone indicate come offese descrivono rapporti affettivi intensamente voluti e vissuti: innamoramento, desiderio, gelosia, rivendicazione del legame, ricerca della vicinanza. Non si tratta di isolare singole espressioni favorevoli, ma di considerare la linea complessiva delle comunicazioni.

Il valore di questi documenti non dipende dall'idealizzazione delle relazioni, né richiede che la Corte le approvi sul piano personale. Rapporti intensi possono essere conflittuali, diseguali o difficili senza per questo diventare rapporti costruiti sulla coazione. Ciò che interessa è il dato opposto alla prospettazione cautelare: le interlocutrici manifestano iniziativa, desiderio, scelta, gelosia e rivendicazione del legame. Sono indici incompatibili con la rappresentazione di persone che agiscono soltanto perché soggette a un potere esterno. La Corte non deve stabilire se quei rapporti fossero opportuni o conformi a un modello ideale; deve stabilire se essi rendessero prevedibile, per macroscopica imprudenza dell'istante, la falsa apparenza dei reati contestati.

Il dato più direttamente incidente sull'accusa riguarda il presunto nesso tra relazioni e contratto. C. scrive che, instauratosi il rapporto personale, «del contratto non abbiamo più parlato» e che «il contratto non c'entra nulla»; Z. dichiara che la relazione non aveva nulla a che vedere con il contratto; I. esprime un coinvolgimento affettivo già autonomo rispetto alla successiva dinamica contrattuale; P. chiarisce che il proprio comportamento non era «ubbidire contro voglia», ma adeguarsi volontariamente.

Anche contratto e rivista devono essere ricondotti ai fatti. Il contratto era uno strumento collegato alla borsa, alla formazione, alla metodologia didattica, alla collaborazione scientifica; la rivista telematica era parte del progetto di ricerca e formazione, accreditata dal CNR e citata dalla Treccani in materia di giurimetria. I risultati concorsuali dei borsisti, compresi quelli di persone indicate come offese, costituiscono un ulteriore dato oggettivo sulla funzione effettivamente formativa del sistema. Qui si deve evitare un equivoco: la diversità metodologica non è illiceità, l'originalità didattica non è abuso, un'impostazione formativa severa, selettiva, anche fortemente identitaria, non diventa penalmente rilevante perché appare anomala a chi la osserva dall'esterno. Ciò che conta in questa sede è che nessuno di tali elementi, isolatamente o nel loro insieme, dimostra o anche solo suggerisce quella macroscopica imprudenza causalmente produttiva della falsa apparenza richiesta dall'art. 314 c.p.p.

5. La condotta non convenzionale non è colpa grave

La riparazione è esclusa non per una generica imprudenza, né per una condotta non convenzionale o socialmente sconveniente, ma soltanto quando l'interessato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia con dolo o colpa grave. La giurisprudenza delle Sezioni Unite richiede una condotta caratterizzata da eclatante o macroscopica negligenza o imprudenza, concretamente idonea, secondo una valutazione ex ante, a ingenerare nell'autorità procedente la falsa apparenza dell'illecito e a determinare la detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. sez. un., 26 giugno 2002, n. 34559).

È questo il passaggio che manca nella memoria erariale. Espressioni quali «condotta abnorme», «preoccupante commistione», «allarme istituzionale» e «disvalore» esprimono un giudizio, ma non

individuano la condotta macroscopicamente imprudente che avrebbe creato l'apparenza di maltrattamenti, violenza privata o estorsione.

La stessa selezione dei messaggi più aspri operata da controparte conferma il problema metodologico. In rapporti protratti per anni e composti da migliaia di comunicazioni è possibile isolare frasi dure, conflittuali o inappropriate; ma l'art. 314 c.p.p. non autorizza a ricostruire ex post la colpa grave scegliendo soltanto i frammenti compatibili con l'accusa. La prevedibile apparenza di coercizione deve essere verificata sull'insieme del rapporto e delle informazioni concretamente disponibili, nel quale le dichiarazioni e i documenti di segno opposto hanno un peso probatorio ben maggiore, anzi: schiacciante.

È parimenti irrilevante il passaggio della sentenza di Bergamo, richiamato dall'Avvocatura, che prospetta in via ipotetica una possibile diffamazione: la fattispecie è estranea ai titoli cautelari e allo stesso procedimento, mancando anche la querela, e non può essere utilizzata ex post per costruire una colpa grave causalmente efficiente rispetto alla custodia disposta per reati diversi.

Un utile controllo del parametro viene dalla Corte d'appello di Roma, sez. IV penale, ordinanza depositata il 12 maggio 2026: in una vicenda di arresti domiciliari conclusa con assoluzione perché il fatto non sussiste, la Corte ha valorizzato, ai fini dell'assenza di colpa ostativa, la condotta «collaborativa e trasparente» dell'istante, estranea a «silenzio sospetto, mendacio, reticenza, autocalunnia, occultamento di prove». Nel presente caso l'istante ha fatto esattamente l'opposto di ciò che potrebbe creare o mantenere una falsa apparenza di reato: ha reso dichiarazioni, depositato memorie e documenti, risposto ai giudici e indicato costantemente gli elementi contrari all'accusa. L'Avvocatura confonde quindi l'occasione dell'indagine con la causa della custodia: il sospetto non è colpa grave e l'occasione non è causa.

6. La sanzione disciplinare e i quattro salti logici

L'altro argomento sul quale insiste l'Avvocatura è la sanzione disciplinare. Va anzitutto precisato che, diversamente da quanto affermato nella nota CT. 718/2026 SAL, essa non è inoppugnabile: pendono ricorsi in Consiglio di Stato e in Cassazione, prodotti nel presente giudizio e già notificati all'Avvocatura. Si produce inoltre la memoria predisposta per l'udienza del 22 settembre 2026 nel giudizio di revocazione dinanzi al Consiglio di Stato, che documenta le censure rivolte alla sentenza n. 2905/2024 e mostra come proprio i fatti che controparte vorrebbe assumere quale fondamento neutro della colpa grave siano controversi, e per vero, in larga parte insussistenti, prima che innocui.

Anche a prescindere da ciò, colpa disciplinare e colpa grave ex art. 314 c.p.p. non coincidono per oggetto, funzione e soglia normativa. Se il nucleo storico della contestazione disciplinare coincide con quello penale e contratto, rivista, rapporti personali e metodo didattico sono stati giudicati leciti in sede penale, la sanzione disciplinare non può essere assunta come accertamento autosufficiente della causa ostativa. Il rapporto va anzi letto nel senso opposto: per la coincidenza del nucleo fattuale e la pregiudizialità penale operante in materia disciplinare, sono gli accertamenti penali favorevoli a imporre una verifica critica della ricostruzione disciplinare.

Vi è poi un vizio più radicale. Il disvalore richiamato dalla parte pubblica presuppone, prima della sussunzione nell'art. 18 R.D.L. n. 511 del 1946, una valutazione assiologica: asimmetria di posizione, compresenza di rapporti professionali e personali e regole incidenti sulla sfera privata vengono

qualificate come «abnormi», «intromissioni» o «sfruttamento» dell'autorevolezza, e solo dopo tradotte nelle categorie disciplinari della fiducia, del prestigio, dell'equilibrio e della misura. La premessa tacita è che tali condotte siano moralmente riprovevoli nonostante la libera adesione delle persone coinvolte e, per questo, deontologicamente incompatibili con la funzione.

Una premessa di questo tipo deve essere resa esplicita e razionalmente controllata. Le principali matrici della filosofia morale laica convergono, pur da prospettive differenti, sulla centralità dell'autonomia: Aristotele distingue l'azione volontaria dall'involontaria; Kant pone al centro la persona razionale come fine; Mill afferma, entro il limite del danno altrui, la sovranità dell'adulto sulla propria persona. Nessuna di queste prospettive consente di desumere dalla sola maggiore autorevolezza di una parte, dall'asimmetria del rapporto, dalla commistione di profili professionali e personali, la negazione dell'autonomia dell'altra. Per giungere a tale conclusione occorrono fatti ulteriori: coercizione, inganno, manipolazione della volontà, strumentalizzazione, incapacità di autodeterminarsi o lesione di terzi. Il punto diventa ancora più netto quando le stesse persone che si intenderebbe proteggere dichiarano di avere scelto liberamente quelle relazioni e, nei limiti rilevanti, quelle regole. Disconoscerne la volontà in nome della loro dignità richiede allora una giustificazione particolarmente rigorosa; altrimenti la tutela dell'autonomia finisce per negare l'autonomia stessa.

Una norma disciplinare può incorporare valutazioni assiologiche, ma esse devono essere identificabili e controllabili; altrimenti la clausola aperta diviene il contenitore del giudizio soggettivo dell'interprete. Su questa premessa si colgono con nettezza i quattro salti logici dell'argomentazione erariale.

Primo salto logico: dall'asimmetria di posizione e dalla compresenza di rapporti professionali e personali si inferisce lo sfruttamento dell'altrui autonomia, senza dimostrare che la volontà di persone adulte e capaci sia stata coartata, manipolata o neutralizzata.

Secondo salto logico: dal giudizio assiologico così ottenuto si passa all'illecito disciplinare, facendo coincidere implicitamente la regola morale presupposta dall'interprete con quella deontologico-disciplinare.

Terzo salto logico: dall'illecito disciplinare si passa alla colpa grave ex art. 314 c.p.p., nonostante la radicale diversità delle due categorie quanto a struttura, funzione e soglia normativa.

Quarto salto logico: dalla colpa grave così costruita si inferisce la causalità rispetto alla custodia, senza individuare quale specifica condotta abbia creato, secondo un rapporto di causa ad effetto, la falsa apparenza dei reati per i quali furono adottate le misure custodiali.

Il risultato è una catena inferenziale nella quale il disvalore morale diviene disvalore disciplinare, questo diviene colpa grave e la colpa grave viene infine trasformata in causa della custodia. L'art. 314 c.p.p. richiede invece l'individuazione di una condotta concretamente e macroscopicamente colposa e la dimostrazione del suo rapporto causale con la privazione della libertà: precisamente ciò che manca.

A questi vizi si aggiunge l'inversione finale. L'Avvocatura utilizza gli accertamenti disciplinari per ridimensionare gli esiti penali favorevoli; ma, per la relazione tra i due giudizi e la coincidenza del nucleo fattuale, sono gli accertamenti penali sopravvenuti a imporre la verifica critica della ricostruzione disciplinare.

7. Il rischio della colpa d'autore

Franco Morozzo della Rocca, già avvocato generale della Cassazione, dopo avere difeso Nalin nella fase cautelare, formulò questa valutazione:

«La mia è – lo ripeto – solamente una impressione: che il Consiglio abbia in realtà sanzionato un modo di essere dell'incolpato, anziché un suo comportamento. E' possibile – me lo chiedo e non ho la risposta; ma suggerirei di tenerne conto – che [...] la loro incomprendione della complessa vicenda li abbia indotti ad utilizzare il procedimento disciplinare, anziché un improbabile procedimento per dispensa, per raggiungere comunque l'obiettivo di eliminare il collega, perché ritenuto inaffidabile in ragione del suo modo di essere (e, per inciso, concorrente pericoloso sotto il profilo della carriera) ?»

Il giudizio, pur formulato in termini problematici, individua un punto che assume rilievo anche nella presente sede: il rischio che il giudizio sul fatto venga sostituito da un giudizio sull'autore, arbitrariamente costruito su artefatti narrativi, impressioni e suggestioni, in definitiva mere percezioni soggettive. Il cosiddetto «sistema» è stato rappresentato come immagine complessiva della persona: contratto, rivista, relazioni, metodo di insegnamento, personalità e successo professionale sono stati attratti dentro un'unica cornice.

Il diritto penale liberale non conosce la colpa d'autore; e la riparazione non può essere negata perché la persona è controversa o perché l'opinione pubblica ha già emesso il proprio giudizio. La libertà personale si sacrifica davanti a fatti; la riparazione si nega davanti a una condotta dolosa o gravemente colposa causalmente efficiente. Se poi si intende considerare la persona, non può essere ignorato il dato opposto alla caricatura: una carriera costruita su più concorsi, funzioni giudiziarie, attività scientifica e didattica e risultati professionali documentati. È un dato che impedisce di sostituire la prova con una rappresentazione dell'autore.

Il rischio è particolarmente evidente quando una pluralità di aspetti eterogenei – carattere, carisma, successo professionale, severità didattica, relazioni private – viene ricomposta in un'unica immagine dell'autore e questa immagine viene poi utilizzata come chiave di lettura dei singoli fatti. È il procedimento inverso a quello richiesto dal diritto: prima vengono i fatti, poi la loro qualificazione. Una personalità controversa non può diventare il collante probatorio di fattispecie che, considerate nei loro elementi costitutivi, non hanno retto al vaglio giudiziario.

8. Il quantum: il parametro aritmetico è orientativo, non esaustivo

La domanda documenta ottantotto giorni complessivi di arresti domiciliari, sofferti in due distinti periodi. Il dato aritmetico costituisce la base orientativa, non il limite della valutazione equitativa. La Corte d'appello di Roma, sez. IV penale, ordinanza depositata il 12 maggio 2026, definisce il criterio tabellare «parametro orientativo ma non esaustivo» e, in forza del rinvio dell'art. 315, comma 3, all'art. 643 c.p.p., considera anche le conseguenze personali e familiari della restrizione.

Il raffronto con l'ordinanza romana è utile anche a contrario. In quel procedimento la personalizzazione non fu riconosciuta perché le conseguenze ulteriori erano state dedotte in modo generico e senza adeguata prova; qui, invece, la domanda collega i due arresti a circostanze specifiche e documentate: le due ondate mediatiche immediatamente successive ai provvedimenti, la cesura

dell'attività professionale attestata dai dati economici e le concrete modalità esecutive della restrizione. È precisamente il tipo di allegazione differenziale che consente al criterio equitativo di non esaurirsi nel mero calcolo giornaliero.

Nello stesso senso Cass., sez. IV, 28 aprile 2026, n. 15347, ammette lo scostamento dal parametro di euro 117,91 giornalieri per gli arresti domiciliari quando siano allegati specifici pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, comprese le ripercussioni familiari, relazionali e professionali, la perdita di chances e lo strepitus fori; l'annullamento disposto in quel caso riguardava l'insufficiente indicazione degli elementi fattuali giustificativi dell'aumento, non la sua astratta ammissibilità. Cass., sez. IV, 10 dicembre 2025, dep. 2026, n. 680, Rv. 289100-01, ha inoltre censurato la motivazione che aveva escluso lo strepitus fori con formula di stile senza confrontarsi con la documentazione giornalistica sul clamore seguito all'arresto.

Nel presente giudizio gli elementi differenziali sono specificamente documentati. Gli arresti furono applicati due volte, a distanza di circa un anno, e ciascun provvedimento produsse una nuova ondata di esposizione mediatica nazionale: non si invoca il generico clamore del processo, ma l'effetto causalmente collegato alla pubblicizzazione dei due provvedimenti custodiali, con reiterazione del trauma e consolidamento dell'immagine pubblica di colpevolezza.

È altresì documentata l'incidenza professionale.

[...]

Vanno infine considerate le concrete modalità della restrizione: domiciliari con divieto di contatti, controlli di polizia, necessità di autorizzazioni anche per esigenze personali e sanitarie, compressione dei rapporti familiari, oltre alla duplicazione dell'intera esperienza a distanza di un anno. Il parametro aritmetico è quindi manifestamente insufficiente: la liquidazione deve essere sensibilmente personalizzata in aumento, entro il limite legale, tenendo conto congiuntamente della reiterazione degli arresti, delle modalità esecutive, dell'impatto professionale documentato e dell'eccezionale amplificazione mediatica causalmente collegata ai provvedimenti custodiali.

9. Conclusioni

Questa Corte non è chiamata a riscrivere la storia personale dell'istante né a giudicare la conformità delle sue relazioni o del suo metodo didattico a un modello sociale. È chiamata ad applicare l'art. 314 c.p.p., ristabilendo il confine tra sospetto e colpa grave, tra giudizio sull'autore e giudizio sul fatto, tra occasione dell'indagine e causa della custodia.

Gli esiti penali hanno escluso la tenuta dell'impianto accusatorio; la documentazione mostra rapporti e dinamiche incompatibili con la rappresentazione univoca di coercizione; la condotta processuale dell'istante è stata collaborativa; la sanzione disciplinare non colma il requisito della colpa grave e l'argomentazione erariale, per farlo, deve attraversare quattro salti logici privi di autonoma dimostrazione. Manca dunque ciò che solo può impedire la riparazione: una specifica condotta dolosa o macroscopicamente colposa causalmente efficiente rispetto alla privazione della libertà.

La riparazione non è un premio né un atto di clemenza: è la risposta dell'ordinamento quando la libertà è stata sacrificata senza che quel sacrificio possa essere imputato all'interessato ai sensi della legge. Per queste ragioni si insiste per l'accoglimento della domanda, con liquidazione equitativa

adeguatamente personalizzata in relazione alle conseguenze concrete e documentate dei due periodi di arresti domiciliari.

La vicenda è iniziata con una rappresentazione pubblica fortemente connotata ed è proseguita con due periodi di privazione della libertà; gli esiti penali hanno poi escluso, uno dopo l'altro, la sostenibilità delle accuse. Il passaggio che resta da compiere in questa sede è diverso ma conseguente: verificare se quel sacrificio della libertà possa essere causalmente imputato all'istante a titolo di dolo o colpa grave. Se tale presupposto non è dimostrato, la riparazione non costituisce una rivalutazione benevola della vicenda, ma l'applicazione della regola posta dall'ordinamento.

* * *

Per comodità si riportano i più salienti passi della documentazione richiamata e prodotta.

Sfrondata da ogni suggestione e da ogni considerazione estranea all'oggetto del giudizio, questa documentazione dimostra – più di ogni altra considerazione – che la detenzione non era soltanto sbagliata: era inutile.

1. I rapporti con le persone offese

• C.

Sms/email da aprile 2015 in poi:

«Il punto è questo: da quando ti ho conosciuto, tutto quello che ha fatto parte del mio passato è come se non contasse nulla. Gente irrilevante, situazioni irrilevanti, perché non c'era la stessa base. Sono sempre stata molto forte, ma tu, in poco tempo sei riuscito a farmi innamorare».

«Ti prego, dammi solo un'ultima possibilità, e se dovessi incorrere in una ricaduta di qualsiasi tipo, saprei cosa fare. Metto te sopra ogni cosa, sei la prima persona che sento al mattino e l'ultima prima di andare a dormire. Non c'è una cosa che non farei per te, e ad ogni discussione scapperei lì da te ad abbracciarti, perché quando si ama una persona ogni litigio è solo uno spreco di tempo e di energie».

*«**Sappi soltanto che sono davvero innamorata di te.** Non potrò mai pentirmi di questa esperienza perché ho capito cosa significa perdersi completamente in un'altra persona. Ci sono attimi in cui tutto si annulla e ci siamo solo io e te, e tutto il resto del mondo che ci circonda è assolutamente irrilevante. Per te farei di tutto, e rinunciare a te è la cosa più difficile che dovrò fare in vita mia, perché vivere per la prima volta sensazioni del genere, ed essere costretti a lasciar perdere è quasi un non senso. Si dice che quando ami una persona, sei anche disposto a lasciarla andare».*

*«**Sai perché mi sono legata a te?** Sei fuor di dubbio una persona eccezionale. Ma ciò che più mi ha colpita è qualcosa che va oltre le apparenze e quello che tutte le altre persone possono sapere, conoscendoti dall'esterno, perché è un dato che non emerge facilmente e che tu custodisci gelosamente. Tu hai una purezza d'animo assoluta e una visione del sentimento altissima, che non tollera deroghe o compromessi. Se dovessi mai dire "per sempre", per te sarà davvero così. E credimi tutto ciò è una rarità e fa di te quasi un miracolo. Poi c'è il fatto che mi hai sempre capita nel più profondo, senza neanche bisogno di aprir bocca, senza conoscermi neanche, perché sei una persona estremamente sensibile».*

• P.

Sms da aprile 2017 in poi

«Il pensiero di te mi assale qualsiasi cosa faccia. Questo desiderio mi sta consumando».

*«Non riesco ad addormentarmi da quanto ti penso... Voglio già rivederti. **Tutto inizia con te, il prima non esiste più**».*

«Sono state tre serate splendide. Vorrei tornare a martedì per tenerti di nuovo stretto a me su quel divanetto, vorrei tornare a ieri per fare di nuovo l'amore con te, vorrei ricominciare la giornata di oggi per subire di nuovo l'ipnosi del tuo sguardo anche mentre siamo circondati da terzi. Sarà molto triste non vederti domani, mi manchi già. Buonanotte».

«Comunque, se pure ex post, comprendo quello che mi dici. Non tengo nessuna porta aperta. **Sono tua**».

«È stato splendido fare l'amore questi giorni. Buonanotte mio superuomo e grazie per il prezioso regalo».

«Il vuoto senza di te»

«Ho letto una frase, in una lettera che Kafka dedicava alla sua Milena, e ho pensato a te. "Tu appartieni a me, anche se non dovessi vederti mai più" Francesco mio».

«Si è rotta l'armonia, vivo di insicurezze e brucio per te. Di passione e di gelosia. Chiamami per piacere».

- **I.**

E-mail 30 luglio 2013: «Se è vero tutto quello che mi hai detto mentre cercavi di conquistarmi e anche in seguito, noi dobbiamo stare insieme. E non te lo dico perché ti amo, perché mi sveglio diverse volte ogni notte con un nodo alla gola, o perché sento la tua mancanza - che pure è vero. Te lo dico perché è giusto così. [...] Come mai? **Forse perché mi sono innamorata?** Ma la risposta non è questa. È che ho capito che dovremmo stare insieme, oggettivamente. I sentimenti possono mutare, può subentrare anche il risentimento, ma la realtà non cambia. [...] E non farò gesti eclatanti perché non servono: **la realtà è questa, che siamo fatti l'uno per l'altra**».

Email 11 aprile 2014: **Vorrei che tu mi "costruissi"**. Hai ragione a dire che non dovrei temere di stare sola. Mi sono resa conto di avere paura; ho paura perché non sentirmi amata mi fa soffrire moltissimo e questo mi fa perdere lucidità. Come posso fare?"

Sms 19 dicembre 2015: «Buongiorno tesoro mio! Hai dormito bene?»

Sms 26 dicembre 2015: «Ti adoro!»

Sms 28 dicembre 2015: «turno dal 22 al 26 gennaio e dal 2 al 5 febbraio, quindi non interferisce con i nostri piani. La lezione alla SSPL dell'8, invece, finisce alle 19. Potrei partire da Firenze, l'unica seccatura è che la domenica sera devo fare Firenze-Massa. Mal di poco. Per vederti, verrei anche in macchina fino a Bari!»

- **Z.**

Chat Z.-P. 7 novembre 2014: «Le tipe sono attratte dal cattivo ragazzo e **dal sogno di cambiarlo con l'amore**», «Sappiamo tutti quanto è eccezionale, e tutti lo stimiamo, altrimenti non saremmo lì».

2. La gelosia

- **C.:** «E tu quando cenavi con questa esattamente nello stesso modo e posto in cui stavi con me? E quando ti facevi le altre? Mi pensavi? Ti mancavo? Dov'era il tuo legame lì?» (sms 9.02.2016)
– «Io non ce la faccio più. Non si può andare avanti così. È impossibile. Sono stata malissimo per tutta la serata perché ti sapevo lì. Per me è troppo», «E continui a non rispondere. Devi stare con le altre? Stacci. Ma non chiamare più me. Addio», «Me la pagherai amaramente. Anche quest'ultima presa in giro. Tu sei un essere orribile. Ma stavolta sono davvero incazzata a livelli che non hai mai immaginato. Passerai le pene dell'inferno» (sms 12.02.2016).
- **P.:** «Se c'è qualcosa che una donna non può sopportare è essere messa da parte per un'altra. Quando avrai visto altre migliaia di donne senza trovare la tua Itaca, chissà se capirai cosa hai perso nel viaggio. E non dire che il tuo comportamento è questo perché le persone che incontri non concepiscono il rapporto con te in modo assoluto. La più grave inversione causale la fai tu» (sms 2.11.2017).

- **Z.:** «Andammo in un locale a Corso Como e da lì iniziò una relazione tra noi. Io credevo inizialmente che potesse essere una vera relazione. Successivamente ho scoperto che Bellomo parallelamente aveva una relazione con I. e D. » (s.i.t. Piacenza 12.01.2018).

3. Il contratto

- **C.:** «Da subito tra noi si è instaurato tutto un altro tipo di rapporto, più personale, e **del contratto non abbiamo più parlato**, tant'è che tu stesso mi hai detto più volte che neanche mi consideravi tra le tue borsiste. [...] **In tutto ciò il contratto non è mai saltato fuori neanche un istante**. Il pensiero era completamente diverso: se ho una relazione con una persona, ho voglia di sentirla anche quando esco, e tendo ad evitare comportamenti che possono dargli fastidio. Tutto ciò è naturale e avviene spontaneamente con l'inizio di una relazione. **Il contratto non c'entra nulla**, né tu me ne hai mai fatto in quei mesi una questione di contratto» (email 25.03.2016);
- **Z.:** «**Per me quella relazione non aveva nulla a che vedere con il contratto**» (s.i.t. Piacenza 12.01.2018);
- **I.:** «Non ho mai pregato o rincorso nessuno in vita mia. Nemmeno ho mai pensato di farlo. Questa volta ne valeva la pena. [...] Se la rubrica non è vincolante, lo ripeto anche qui. **Ti amo**» (email, 20 luglio 2013, quando il contratto fu firmato l'1 ottobre 2014);
- **P.:** «Quello che faccio (e sto parlando in generale) non è "ubbidire" contro voglia. Ti sto dicendo, al contrario, che mi piace adeguarmi a quanto mi dici. Quindi **lo faccio perché voglio**. Per come sono fatta, se non mi fosse piaciuto sottostare alle tue indicazioni, mi sarei opposta senza esitazione» (sms 3.4.2017).

Documenti prodotti

- 1) Ordinanza Corte di appello di Roma 12 aprile 2026
- 2) Memoria di replica nel giudizio pendente in Consiglio di Stato

Francesco Bellomo
